

Codice DB1202

D.D. 31 maggio 2010, n. 136

G.O.I. Torino 2006. Opera connessa nel Comune di Chiomonte (TO) approvata con D.D. n. 319/26.4 del 06/07/06. Approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 753/80 del progetto definitivo delle opere elettromeccaniche, denominato "seggiovia biposto ad ammorsamento fisso Chiomonte-Pian del Fraiss (m 780,30 - 1476,10 s.l.m.)".

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni sopra illustrate, in conformità alle disposizioni previste nel nulla-osta tecnico dell' U.S.T.I.F (prot. n.01048 del 12/05/2010) ex art.3 del D.P.R. n.753/80, il progetto definitivo delle opere elettromeccaniche, denominato "seggiovia biposto ad ammorsamento fisso Chiomonte-Pian del Fraiss (m 780,30 – 1476,10 s.l.m.)", presentato dal Comune di Chiomonte con l'istanza prot. n.937 del 25/02/2010, relativo all'opera connessa ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (sita nel Comune di Chiomonte (TO) e già autorizzata, ex L.285/2000 e s.m.i., con D.D. n.319/26.4 del 06/07/2006);

- di condizionare l'efficacia del presente provvedimento all'ottemperanza:

- delle prescrizioni e delle considerazioni riportate nella D.D. n.319/26.4 del 06/07/2006;

- delle seguenti ulteriori prescrizioni, disposte dal nulla osta tecnico dell'U.S.T.I.F.:

1) i cancelli di regolazione dell'accesso dei viaggiatori, con sci ai piedi, alla seggiovia devono essere conformi a quanto previsto dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex TIF 6 prot. n.756(6)71.32.1 del 15/06/2004;

2) il nulla-osta tecnico dell'U.S.T.I.F. verrà a decadere qualora la visita per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali non venga richiesta entro due anni dalla data del presente provvedimento;

3) almeno trenta giorni prima della richiesta di visita per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali dovranno essere presentati all'U.S.T.I.F. le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei componenti e dei sottosistemi di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210;

4) dovranno essere dichiarati i limiti di impiego dei componenti e sottosistemi di sicurezza nonché la loro compatibilità con gli elementi dell'impianto a loro connessi;

5) prima del montaggio delle singole parti dell'impianto dovranno essere eseguiti tutti i controlli non distruttivi previsti;

6) alla fine dei lavori, fermo restando che siano state ottemperate tutte le altre prescrizioni, nonché siano state sottoposte alla prescritte prove di collaudo tutte le forniture e parti dell'impianto e soddisfatti tutti gli adempimenti da parte del Direttore di Lavori previsti dalle disposizioni vigenti, si provvederà ad effettuare gli accertamenti preliminari necessari per la prescritta visita di ricognizione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 753/80;

7) prima della visita di ricognizione si dovrà provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) tutti gli elementi della parte infrastruttura contro la cui rottura non esistono accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori, dovranno essere sottoposti a controlli non distruttivi; questi dovranno essere documentati dal Direttore dei Lavori;

b) tutte le opere in c.a. nonché a struttura metallica, dovranno essere collaudate ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relativi aggiornamenti ed integrazioni (Norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica);

c) dovrà essere effettuato il collaudo ai sensi del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, e verificata la corrispondenza delle opere previste nella relazione geologico - tecnica, dal Direttore dei Lavori;
d) dovrà essere predisposto, a cura della ditta CCM Finotello s.r.l., un manuale contenente le istruzioni per la manutenzione delle parti elettriche e meccaniche ai sensi del D.M. 02/01/85 n. 23;
8) ultimata la costruzione e la messa a punto dell'impianto, effettuato il prescritto preliminare periodo di funzionamento, per effettuare la visita di ricognizione, sempreché l'istruttoria tecnica sia stata completata con lo scioglimento di tutte le riserve connesse con le prescrizioni formulate, dovrà pervenire all'U.S.T.I.F., da parte del Direttore dei Lavori, la documentazione prevista all'art. 30 del D.M. 4 agosto 1998 n. 400, relativa all'ultimazione dei lavori, dalla quale risulti che gli stessi sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, corredata dalla seguente documentazione:

- I. relazione riguardante la sorveglianza eseguita sui lavori nel corso della costruzione;
 - II. relazione sugli adempimenti attuati in conformità a quanto indicato nella relazione geologico-tecnica;
 - III. relazione circa il controllo effettuato sui certificati relativi alle prove dei materiali ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 agosto 1998 n. 400 a riguardo della parte infrastruttura;
 - IV. relazione sull'avvenuto preliminare periodo di funzionamento dell'impianto;
- 9) all'atto della visita di ricognizione si procederà inoltre alla verifica del piano delle operazioni di salvataggio mediante prova generale di soccorso nelle condizioni di carico progettuali con l'impiego di tutti i mezzi previsti e i risultati dovranno essere verbalizzati dal proposto Direttore di esercizio;
10) dovrà essere presentato il Regolamento di Esercizio che dovrà raccogliere eventuali salvaguardie per l'esercizio derivanti dall'analisi di sicurezza riferite all'attività del personale dell'impianto preposto alle funzioni di sicurezza;
11) all'impianto verrà attribuita la vita tecnica prevista dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, e dovrà essere sottoposto a tutti gli adempimenti previsti dal citato D.M., nonché quelli previsti dall'art. 34 del Decreto Ministeriale 4 agosto 1998, n. 400.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni, applicabili ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale (ivi comprese quelle ai sensi del D.lgs.163/2006 e quelle relative alle costruzioni in zona sismica), e le prescrizioni di eventuali altri atti di assenso comunque denominati, che esulano dalla competenza di questa autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.753/80 sul progetto definitivo delle opere elettromeccaniche in istanza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti